



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELLE PIATTAFORME DIGITALI DI CONSEGNA E DELLA LOGISTICA URBANA DELL'ULTIMO MIGLIO

Roma, lì 06 maggio 2026

Decorrenza: 1° gennaio 2026 -Scadenza: 31 dicembre 2028

Parti stipulanti:

Co.N.A.P.I. NAZIONALE - Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori, rappresentata dal Presidente dott. Basilio Minichiello

CONFINTESA – Confederazione INTESA per l'Autonomia Sindacale, rappresentata dal Segretario Generale dott. Francesco Prudenzero.



PREMESSA

Le Parti riconoscono che l'evoluzione delle tecnologie digitali e delle piattaforme di intermediazione ha determinato la nascita di nuove modalità di organizzazione del lavoro, caratterizzate da:

- utilizzo di applicazioni digitali e algoritmi di assegnazione delle prestazioni;
- organizzazione flessibile della prestazione lavorativa;
- possibilità di pluricomittenza;
- autonomia operativa del lavoratore nella gestione dei tempi di disponibilità.

Le Parti riconoscono altresì che tali modelli organizzativi devono essere disciplinati in modo da:

- garantire il rispetto dei principi costituzionali di dignità del lavoro e giusta retribuzione;
- assicurare la sostenibilità economica del settore;
- favorire innovazione tecnologica e sviluppo occupazionale;
- prevenire fenomeni di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita.

Il presente Contratto è pertanto finalizzato a definire una disciplina organica del lavoro tramite piattaforme digitali, assicurando:

- autonomia operativa dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale;
- garanzie economiche minime;
- trasparenza dei sistemi algoritmici;
- sicurezza e tutela della persona.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese che operano mediante piattaforme digitali e i lavoratori addetti alle attività di consegna e logistica urbana dell'ultimo miglio.

Il contratto si applica ai lavoratori che svolgono attività di ritiro, trasporto e consegna di beni e prodotti mediante l'utilizzo di piattaforme digitali, applicazioni informatiche o sistemi di gestione algoritmica delle prestazioni.

Rientrano nel campo di applicazione del presente contratto, a titolo esemplificativo:

- servizi di consegna di prodotti alimentari e ristorazione;
- servizi di consegna della spesa e prodotti di largo consumo;
- servizi di consegna farmaceutica e parafarmaceutica;
- servizi di consegna e-commerce e logistica urbana;
- servizi di distribuzione urbana effettuati tramite piattaforme digitali.



Le disposizioni del presente contratto si applicano ai lavoratori che effettuano le consegne mediante:

- biciclette;
- biciclette elettriche;
- ciclomotori;
- motocicli;
- autoveicoli leggeri;
- altri mezzi idonei allo svolgimento dell'attività.

Art. 2 – Campo di applicazione

Il presente contratto si applica alle imprese che svolgono attività di:

- consegna di cibo a domicilio (food delivery);
- consegna di prodotti alimentari e generi di consumo (grocery delivery);
- servizi di quick commerce;
- servizi di consegna urbana on-demand tramite piattaforme digitali.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente contratto tutte le imprese che utilizzano piattaforme digitali per:

- la gestione degli ordini;
- l'assegnazione delle consegne;
- la determinazione dei compensi;
- il monitoraggio delle prestazioni.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente contratto si intende per:

Piattaforma digitale, il sistema informatico, applicazione mobile o software utilizzato per l'intermediazione tra clienti, esercenti e lavoratori incaricati delle consegne.

Rider, il lavoratore che svolge attività di consegna urbana di beni o prodotti mediante piattaforma digitale.

Prestazione di consegna, l'attività consistente nel ritiro di un bene o prodotto presso un esercente e nella sua consegna al cliente finale.

Sessione di attività, il periodo di tempo nel quale il rider risulta connesso alla piattaforma e disponibile a ricevere proposte di consegna.

Art. 4 – Natura del rapporto di lavoro

Le attività disciplinate dal presente contratto possono essere svolte nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina le condizioni economiche e normative applicabili ai lavoratori che svolgono attività di consegna tramite piattaforme digitali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.

Restano ferme le disposizioni legislative nazionali ed europee in materia di lavoro tramite piattaforma digitale.



Art. 5 – Adeguamento alla normativa europea

Le Parti riconoscono che il settore del lavoro tramite piattaforme digitali è oggetto di evoluzione normativa a livello europeo e nazionale.

Qualora intervengano modifiche legislative in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro o di organizzazione delle prestazioni tramite piattaforma digitale, le Parti si impegnano ad adeguare il presente contratto al fine di garantirne la coerenza con il quadro normativo vigente.

Le Parti si impegnano in particolare ad adeguare il presente contratto alle disposizioni del DL 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale, nonché alla Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali e alla L. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024), con particolare riferimento alla disciplina della qualificazione dei rapporti di lavoro tramite piattaforme digitali, ai criteri di presunzione di subordinazione e alle tutele previste in materia di gestione algoritmica.

Art. 6 – Principi di autonomia del rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale

Il rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale ha diritto di:

- scegliere liberamente quando connettersi alla piattaforma;
- decidere se accettare o rifiutare le proposte di consegna;
- operare contemporaneamente per più piattaforme;
- utilizzare mezzi di trasporto propri.

L'esercizio di tali diritti non può determinare penalizzazioni discriminatorie nei sistemi di assegnazione delle consegne.

Art. 7 – Principio di dignità economica

Le Parti riconoscono che il compenso dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale deve garantire condizioni economiche conformi ai principi di cui all'articolo 36 della Costituzione.

A tal fine il presente contratto stabilisce:

- compensi minimi;
- meccanismi di integrazione del reddito;
- maggiorazioni per condizioni particolari di lavoro.

Art. 8 – Trasparenza dei sistemi algoritmici

Le piattaforme digitali garantiscono la trasparenza dei sistemi informatici utilizzati per:

- assegnazione delle consegne;
- determinazione dei compensi;
- sistemi di ranking.

I criteri generali di funzionamento degli algoritmi devono essere comunicati alla Commissione Paritetica Nazionale istituita dal presente contratto.

Art. 9 – Divieto di discriminazione



È vietata qualsiasi forma di discriminazione nell'assegnazione delle prestazioni basata su sesso, origine etnica, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

I sistemi algoritmici non possono contenere criteri che producano effetti discriminatori.

Art. 10 – Pluricommitenza

Il rider o lavoratore della consegna tramite piattaforma digitale può prestare attività per più piattaforme digitali contemporaneamente.

Le piattaforme non possono imporre clausole di esclusiva.

Art. 11 – Libertà di organizzazione della prestazione

Il rider o lavoratore della consegna tramite piattaforma digitale organizza autonomamente la propria attività, nel rispetto delle condizioni operative stabilite dalla piattaforma e delle norme di sicurezza vigenti.

Art. 11-bis – Applicazione degli istituti in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro

Le tutele economiche di cui al Titolo II e al Titolo X (compenso minimo per consegna, minimo orario garantito, maggiorazioni, indennità) si applicano a tutti i lavoratori indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto.

Gli istituti di natura legale la cui applicazione è subordinata alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (trattamento di fine rapporto, mensilità aggiuntive, ferie, malattia retribuita, procedimento disciplinare) si applicano nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per le prestazioni etero-organizzate, le tutele specifiche in materia di malattia, maternità, infortunio e sospensione del rapporto sono disciplinate dal presente contratto.

TITOLO II - STRUTTURA DEL COMPENSO

Art. 12 – Principi generali del trattamento economico

Il compenso dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale è determinato secondo un sistema misto composto da:

- compenso base per consegna;
- integrazione minima oraria garantita;
- maggiorazioni per condizioni particolari di lavoro;
- incentivi di produttività e qualità del servizio.

Tale sistema è finalizzato a garantire un reddito proporzionato alla quantità e qualità della prestazione nel rispetto dei principi di dignità economica del lavoro.

Art. 13 – Compenso base per consegna

Per ogni consegna effettuata al lavoratore spetta un compenso minimo nazionale pari a €3,50 lordi per consegna.

Il compenso è riconosciuto indipendentemente dalla durata della prestazione e costituisce il parametro minimo per le prestazioni effettuate tramite piattaforma digitale.

Le piattaforme possono prevedere compensi superiori in relazione a:

- distanza della consegna;
- tempo stimato della prestazione;



- complessità del servizio;
- domanda del mercato.

Art. 14 – Parametri di calcolo del compenso

Il compenso complessivo per ciascuna consegna può essere determinato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica;
- tempo stimato di percorrenza;
- fascia oraria;
- densità degli ordini;
- condizioni meteorologiche;
- traffico urbano.

Le piattaforme devono rendere trasparenti i criteri generali utilizzati per il calcolo dei compensi.

Art. 15 – Compenso minimo orario garantito

Al fine di garantire una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, è previsto un minimo orario garantito.

Il minimo orario è fissato in €11,00 lordi per ora di attività.

Qualora i compensi maturati per consegna risultino inferiori al minimo orario previsto, la piattaforma è tenuta a integrare la differenza.

Il minimo orario garantito costituisce livello minimo inderogabile di tutela economica.

Art. 16 – Trasparenza e gestione algoritmica delle prestazioni

Le piattaforme digitali utilizzate per l'organizzazione delle attività di consegna possono impiegare sistemi informatici o algoritmi per l'assegnazione delle prestazioni, la determinazione dei compensi e la gestione operativa del servizio.

L'utilizzo di tali sistemi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione.

In particolare, le piattaforme garantiscono ai lavoratori:

- informazioni chiare sui criteri utilizzati per l'assegnazione delle consegne;
- indicazione dei parametri principali che incidono sulla determinazione dei compensi;
- accesso alle informazioni relative alle proprie prestazioni e valutazioni.

I sistemi algoritmici non possono determinare trattamenti discriminatori né limitare l'accesso alle prestazioni sulla base di criteri non trasparenti.

Le Parti riconoscono il diritto dei lavoratori ad essere informati circa il funzionamento generale dei sistemi automatizzati che incidono in modo significativo sulle condizioni di lavoro.

La Commissione Paritetica Nazionale prevista dal presente contratto può monitorare l'applicazione dei principi di trasparenza nell'utilizzo dei sistemi algoritmici e promuovere linee guida per il corretto utilizzo degli stessi.

Art. 17 – Compenso minimo per disponibilità operativa

Nel caso in cui il rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale sia connesso alla piattaforma e disponibile a ricevere ordini ma non riceva proposte di consegna, è riconosciuto un compenso minimo di disponibilità pari a € 11,00 lordi per ogni ora di disponibilità operativa.

Tale compenso ha la funzione di garantire la sostenibilità economica delle sessioni di lavoro anche in presenza di ridotta domanda di consegne.

Art. 18 – Maggiorazioni

Al compenso spettante al lavoratore si applicano le seguenti maggiorazioni:

- lavoro notturno (22:00 – 06:00) +15%
- lavoro festivo +20%
- condizioni meteorologiche avverse +10%

Le maggiorazioni sono cumulabili tra loro.

Art. 19 – Indennità per condizioni meteorologiche avverse

È riconosciuta un'indennità specifica qualora la prestazione venga svolta in presenza di pioggia intensa, neve, temperature estreme, condizioni atmosferiche che aumentino il rischio della circolazione.

Le modalità di rilevazione delle condizioni meteorologiche sono definite mediante riferimento a banche dati meteorologiche certificate.

Art. 20 – Rimborso utilizzo mezzo proprio

Al lavoratore che utilizza mezzi propri è riconosciuta un'indennità destinata a compensare la manutenzione del mezzo, il consumo energetico o del carburante e l'usura del veicolo.

L'indennità è stabilita nella misura minima di € 0,20 per consegna effettuata.

Art. 21 – Incentivi di produttività

Le piattaforme possono riconoscere incentivi economici collegati al numero di consegne effettuate, la qualità del servizio, la continuità operativa.

Gli incentivi non possono essere strutturati in modo da incentivare comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale.

Art. 22 – Premio annuale di attività

Ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale che superano 2.000 consegne annuali sulla medesima piattaforma è riconosciuto un premio di attività pari a € 600 lordi.

Per ogni ulteriore soglia di 2.000 consegne è riconosciuto un premio aggiuntivo di pari importo.

Il premio annuale non può superare complessivamente € 1.800 per anno solare.

Art. 23 – Trasparenza dei compensi

Le piattaforme devono rendere disponibile al rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale, tramite l'applicazione digitale, un riepilogo chiaro e aggiornato contenente:

- numero delle consegne effettuate;
- compensi maturati;
- maggiorazioni applicate;



- eventuali integrazioni di reddito.

Le piattaforme adempiono agli obblighi di registrazione delle prestazioni nel Libro Unico del Lavoro secondo le disposizioni della normativa vigente, con annotazione mensile del numero di consegne effettuate, dell'importo totale erogato e delle somme riconosciute volontariamente dall'utente in modalità digitale.

Art. 24 – Modalità di pagamento

Il pagamento dei compensi avviene con cadenza almeno mensile mediante bonifico bancario o strumenti digitali tracciabili.

Il rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale riceve contestualmente un prospetto riepilogativo delle prestazioni svolte.

Art. 25 – Divieto di compensi inferiori ai minimi

È nullo qualsiasi accordo individuale che preveda compensi inferiori a quelli stabiliti dal presente contratto. Eventuali condizioni di miglior favore possono essere stabilite mediante accordi aziendali o individuali.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIGITALE E DIRITTI SUGLI ALGORITMI

Art. 26 – Gestione digitale della prestazione

L'organizzazione delle prestazioni di consegna può avvenire mediante piattaforme digitali che gestiscono:

- ricezione degli ordini;
- assegnazione delle consegne;
- indicazione dei percorsi;
- registrazione delle prestazioni;
- calcolo dei compensi.

L'utilizzo di strumenti digitali costituisce modalità organizzativa del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro.

Art. 27 – Accesso alla piattaforma

L'accesso alla piattaforma digitale avviene tramite credenziali personali assegnate al rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale.

L'accesso consente al rider o lavoratore della consegna tramite piattaforma digitale di:

- visualizzare le proposte di consegna;
- accettare o rifiutare gli incarichi;
- consultare i compensi maturati;
- verificare le informazioni relative alla propria attività.

Il rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale mantiene piena autonomia nella scelta dei tempi di connessione.

Art. 28 – Sessione di attività

La sessione di attività ha inizio con la connessione del rider alla piattaforma e termina con la disconnessione volontaria.



Durante la sessione il rider può ricevere proposte di consegna, accettare o rifiutare le prestazioni, interrompere la sessione in qualsiasi momento.

Art. 29 – Diritto alla disconnessione

Il rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale ha diritto di interrompere la propria attività in qualsiasi momento mediante disconnessione dalla piattaforma.

L'esercizio del diritto alla disconnessione non può determinare penalizzazioni economiche, riduzione sistematica delle opportunità di consegna, discriminazioni nei sistemi di ranking.

Art. 30 – Sistemi di ranking

Le piattaforme possono utilizzare sistemi di ranking o punteggio finalizzati a migliorare la qualità del servizio e a garantire l'efficienza delle consegne.

Tali sistemi devono rispettare i seguenti principi:

- trasparenza dei criteri generali;
- assenza di discriminazioni;
- proporzionalità degli effetti.

Il rifiuto di singole consegne non può costituire elemento determinante per la riduzione del punteggio.

Art. 31 – Trasparenza degli algoritmi

Le piattaforme digitali devono comunicare alla Commissione Paritetica Nazionale:

- i criteri generali di funzionamento degli algoritmi di assegnazione delle consegne;
- le logiche di determinazione dei compensi;
- i sistemi di ranking adottati.

Le informazioni sono comunicate nel rispetto dei segreti industriali e commerciali.

Il lavoratore ha diritto a ottenere dalla piattaforma una spiegazione chiara e comprensibile di qualsiasi decisione automatizzata che incida sulle condizioni di lavoro, sul compenso, sulla sospensione o sulla cessazione dell'accesso alla piattaforma.

Il lavoratore può chiedere il riesame della decisione mediante intervento umano entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione. La piattaforma è tenuta a fornire riscontro motivato entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di riesame.

Art. 32 – Audit algoritmico

La Commissione Paritetica Nazionale può richiedere verifiche periodiche sul funzionamento dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme.

Le verifiche sono finalizzate a garantire equità nell'assegnazione delle prestazioni, rispetto delle norme contrattuali, assenza di discriminazioni.

Art. 33 – Accesso ai dati individuali

Il rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale ha diritto di accedere ai dati relativi alla propria attività registrati dalla piattaforma, tra cui:

- numero di consegne effettuate;
- tempi di esecuzione delle prestazioni;

- compensi maturati;
- eventuali valutazioni del servizio.

I dati devono essere messi a disposizione tramite strumenti digitali facilmente consultabili.

Art. 34 – Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati.

Le piattaforme adottano misure tecniche e organizzative idonee a garantire sicurezza dei dati, protezione della privacy, correttezza del trattamento delle informazioni.

Art. 35 – Utilizzo della geolocalizzazione

I sistemi di geolocalizzazione possono essere utilizzati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento del servizio di consegna.

È vietato l'utilizzo dei dati di geolocalizzazione per finalità disciplinari o discriminatorie.

Art. 36 – Comunicazioni digitali

Le comunicazioni tra piattaforma e rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale possono avvenire tramite applicazioni digitali, sistemi di messaggistica integrati o posta elettronica.

Le comunicazioni devono essere chiare, accessibili e facilmente consultabili.

Art. 37 – Segnalazione di anomalie

Il rider ha diritto di segnalare eventuali anomalie nel funzionamento della piattaforma, quali:

- errori nel calcolo dei compensi;
- malfunzionamenti del sistema;
- assegnazioni irregolari delle consegne.

La piattaforma è tenuta a fornire risposta entro tempi ragionevoli.

Art. 38 – Divieto di discriminazione algoritmica

I sistemi automatizzati non possono produrre effetti discriminatori basati su nazionalità, sesso, età, opinioni politiche, appartenenza sindacale.

Eventuali violazioni devono essere segnalate alla Commissione Paritetica Nazionale.

TITOLO IV - SICUREZZA, SALUTE E TUTELA DELLA PERSONA

Art. 39 – Principi generali di sicurezza

Le Parti riconoscono che la sicurezza dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale costituisce un principio fondamentale nell'organizzazione del servizio di consegna urbana.

Le piattaforme e i rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale collaborano per garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute.

Art. 40 – Applicazione della normativa sulla sicurezza

Le disposizioni del D.lgs. 81/2008, per quanto compatibili con le modalità organizzative della prestazione tramite piattaforma digitale, si applicano ai lavoratori che svolgono attività di consegna tramite piattaforme digitali.

Le piattaforme adottano misure organizzative idonee a ridurre i rischi connessi all'attività di consegna.

Art. 41 – Informazione sui rischi

Le piattaforme devono fornire ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale adeguata informazione riguardo ai rischi connessi all'attività di consegna, con particolare riferimento a circolazione stradale, condizioni meteorologiche, trasporto di alimenti e prodotti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni possono essere fornite anche mediante strumenti digitali.

Art. 42 – Dispositivi di protezione individuale

Le piattaforme mettono a disposizione dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale, a titolo gratuito, i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- casco protettivo;
- giubbotto o indumento ad alta visibilità;
- eventuali ulteriori dispositivi necessari alla sicurezza.

I dispositivi devono essere conformi alle normative vigenti.

Art. 43 – Dotazioni operative

Le piattaforme possono fornire ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale strumenti operativi quali:

- zaini termici;
- supporti per smartphone;
- indumenti tecnici;
- kit impermeabili.

Art. 44 – Formazione in materia di sicurezza

Le piattaforme garantiscono che il lavoratore partecipi ad attività formative di base in materia di sicurezza entro trenta giorni dalla prima prestazione, anche mediante accesso alla piattaforma SIISL o mediante strumenti di e-learning equivalenti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività formative riguardano sicurezza stradale, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, trasporto sicuro degli alimenti, gestione delle emergenze.

In caso di mancato completamento della formazione nel termine previsto, la piattaforma ne dà comunicazione al lavoratore. Qualora il committente continui ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore inadempiente per un periodo superiore a tre mesi dalla segnalazione, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 45 – Assicurazione contro gli infortuni

Ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale si applica la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dalla normativa vigente.

Le piattaforme provvedono all'iscrizione dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale all'INAIL nei casi previsti dalla legge.



Art. 46 – Assicurazione per responsabilità civile

Le piattaforme garantiscono ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale una copertura assicurativa per i danni eventualmente causati a terzi durante lo svolgimento delle consegne.

La copertura assicurativa deve includere danni a persone, danni a cose e danni derivanti dall'uso dei mezzi di trasporto.

Art. 47 – Assicurazione integrativa

Le piattaforme possono stipulare ulteriori polizze assicurative a favore dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale per infortuni extraprofessionali, invalidità permanente e tutela sanitaria.

Art. 48 – Infortunio durante la prestazione

In caso di infortunio verificatosi durante lo svolgimento della prestazione:

- il rider o lavoratore della consegna tramite piattaforma digitale deve darne comunicazione alla piattaforma nel più breve tempo possibile;
- la piattaforma fornisce le indicazioni necessarie per l'attivazione della copertura assicurativa.

Art. 49 – Interruzione del servizio per condizioni pericolose

Le piattaforme possono sospendere temporaneamente il servizio di consegna qualora si verifichino condizioni che rendano l'attività particolarmente pericolosa, quali eventi meteorologici estremi, emergenze di protezione civile o in generale situazioni di grave rischio per la sicurezza.

Art. 50 – Sicurezza alimentare

I rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale devono rispettare le norme igienico-sanitarie relative al trasporto di alimenti.

Le piattaforme forniscono indicazioni operative per garantire la conservazione degli alimenti l'integrità dei prodotti trasportati e il rispetto delle normative sanitarie.

Art. 51 – Responsabilità del rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale

Il rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale è tenuto a rispettare le norme del codice della strada, utilizzare correttamente i dispositivi di protezione e mantenere in buone condizioni il mezzo di trasporto utilizzato.

Art. 51-bis – Procedimento disciplinare

Qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore deve essere preceduto da contestazione scritta, anche in forma digitale, contenente l'indicazione specifica dei fatti addebitati.

Il lavoratore ha diritto di presentare le proprie giustificazioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Le sanzioni disciplinari si articolano secondo la seguente scala graduata:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dall'accesso alla piattaforma per un periodo non superiore a dieci giorni;
- disattivazione dell'account.

La disattivazione dell'account è equiparata alla cessazione del rapporto di lavoro e deve essere preceduta dalle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente.

È vietata l'adozione di provvedimenti disciplinari mediante decisioni automatizzate dell'algoritmo senza revisione umana. Ogni provvedimento disciplinare deve essere adottato e comunicato da un responsabile individuato dalla piattaforma.

Art. 51-ter – Tutele per malattia, infortunio e maternità

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto alla sospensione del rapporto con conservazione dell'account attivo per tutta la durata dell'evento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in relazione alla tipologia del rapporto.

Al termine del periodo di sospensione, la piattaforma garantisce il ripristino integrale dell'accesso alla piattaforma e del punteggio di ranking precedentemente maturato dal lavoratore.

Per la maternità e la paternità si applicano le disposizioni del D.Lgs. 151/2001 per quanto compatibili con la tipologia del rapporto.

Il lavoratore è tenuto a comunicare alla piattaforma lo stato di malattia, infortunio o maternità/paternità nel più breve tempo possibile.

Art. 51-quater – Limiti di connessione e riposo

Il lavoratore non può mantenere la connessione alla piattaforma per un periodo superiore a dieci ore giornaliere e a quarantotto ore settimanali.

Tra una sessione di attività e la successiva deve essere garantito un riposo minimo di undici ore consecutive.

La piattaforma è tenuta a segnalare automaticamente al lavoratore il raggiungimento e il superamento delle soglie di connessione previste dal presente articolo.

Il rispetto dei limiti di connessione e dei periodi di riposo non può determinare penalizzazioni nel sistema di ranking né limitazioni nell'accesso alle proposte di consegna.

I limiti di cui al presente articolo si riferiscono alla connessione sulla singola piattaforma. Il CCNL non disciplina il tempo complessivo di connessione del lavoratore in regime di pluricommitenza.

Art. 51-quinquies – Tutela contro molestie e violenze

Le piattaforme istituiscono canali di segnalazione sicuri e riservati per consentire ai lavoratori di comunicare episodi di molestie, violenze o minacce subite durante lo svolgimento dell'attività di consegna.

La piattaforma, ricevuta la segnalazione, può sospendere l'account del cliente responsabile della condotta molesta o violenta.

La piattaforma fornisce supporto al lavoratore nelle procedure di denuncia alle autorità competenti.

Le piattaforme promuovono attività di formazione specifica in materia di prevenzione delle molestie e delle violenze sul luogo di lavoro.

Art. 52 – Mezzi di trasporto

Il rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale può utilizzare:

- biciclette;
- biciclette elettriche;
- ciclomotori;
- motocicli;
- altri mezzi consentiti dalla normativa vigente.



Il mezzo utilizzato deve essere conforme alle norme di circolazione e correttamente assicurato.

TITOLO V - REGOLARITÀ DEL LAVORO E CONTRASTO AL CAPORALATO DIGITALE

Art. 53 – Principi di legalità e trasparenza

Le Parti riconoscono che la regolarità del lavoro costituisce elemento essenziale per lo sviluppo equilibrato del settore delle consegne tramite piattaforme digitali.

Le imprese e i rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale si impegnano a contrastare qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro, intermediazione illecita o utilizzo fraudolento degli account digitali.

Art. 54 – Identificazione del rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale

Ogni rider o lavoratore della consegna tramite piattaforma digitale deve essere identificato mediante procedure di registrazione digitale che consentano la verifica dell'identità personale.

L'accesso alla piattaforma avviene mediante autenticazione tramite SPID, CIE, CNS oppure mediante account rilasciato dalla piattaforma ad un singolo codice fiscale, con autenticazione a più fattori, ai sensi della normativa vigente.

La piattaforma non può rilasciare più di un account per codice fiscale né commissionare allo stesso lavoratore prestazioni temporalmente incompatibili.

Art. 55 – Divieto di cessione dell'account

È vietata la cessione, anche temporanea, dell'account digitale utilizzato per accedere alla piattaforma.

Il rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale titolare dell'account è l'unico autorizzato a svolgere le prestazioni di consegna tramite lo stesso.

La violazione di tale disposizione comporta la sospensione o la cessazione del rapporto contrattuale.

La cessione dell'account costituisce altresì illecito ai sensi delle disposizioni in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dal DL 30 aprile 2026, n. 62 e dalla normativa vigente.

Art. 56 – Prevenzione delle intermediazioni illecite

Le piattaforme adottano strumenti di controllo e monitoraggio finalizzati a prevenire fenomeni di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

Tali strumenti possono includere:

- verifiche periodiche sull'identità del rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale;
- sistemi di autenticazione digitale;
- controlli sull'uso degli account.

Art. 57 – Tracciabilità delle prestazioni

Tutte le prestazioni effettuate tramite piattaforma digitale devono essere tracciate mediante sistemi informatici che registrano ora di accettazione della consegna, luogo di ritiro e consegna e compenso riconosciuto.

La tracciabilità delle prestazioni garantisce trasparenza nei rapporti tra piattaforma e rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale.

I dati relativi alle prestazioni registrati dalla piattaforma sono conservati per un periodo non inferiore a cinque anni e resi disponibili al lavoratore e alle autorità ispettive competenti, ai sensi della normativa vigente.

Per i lavoratori autonomi intermediati dalla piattaforma, quest'ultima comunica alle autorità competenti, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla prima prestazione, il numero delle prestazioni effettuate, l'arco temporale e il comune in cui sono state svolte, ai sensi della normativa vigente.

Art. 58 – Registro digitale dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale

Le piattaforme possono istituire un registro digitale dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale operanti sui propri sistemi.

Il registro contiene le informazioni essenziali relative a identità del rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale, numero di prestazioni effettuate e compensi maturati.

L'accesso al registro è consentito nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 59 – Collaborazione con le autorità competenti

Le piattaforme collaborano con le autorità pubbliche competenti per prevenire e contrastare il lavoro irregolare, lo sfruttamento del lavoro e l'intermediazione illecita.

La collaborazione può avvenire mediante scambio di informazioni nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 60 – Segnalazioni di irregolarità

I rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale possono segnalare alle piattaforme eventuali situazioni di irregolarità o sfruttamento del lavoro di cui vengano a conoscenza.

Le piattaforme garantiscono la riservatezza delle segnalazioni.

Art. 61 – Tutela dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale vulnerabili

Le Parti promuovono iniziative volte a tutelare rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità sociale o economica.

Tali iniziative possono includere:

- servizi di assistenza legale;
- supporto informativo sui diritti del lavoro;
- programmi di inclusione sociale.

Art. 62 – Monitoraggio del settore

La Commissione Paritetica Nazionale istituita dal presente contratto monitora l'evoluzione del settore e segnala eventuali criticità riguardanti irregolarità del lavoro, fenomeni di sfruttamento e violazioni delle norme contrattuali.

TITOLO VI - RELAZIONI SINDACALI, DIRITTI COLLETTIVI E PARTECIPAZIONE

Art. 63 – Principi delle relazioni sindacali

Le Parti riconoscono il ruolo delle relazioni sindacali come strumento fondamentale per lo sviluppo equilibrato del settore delle consegne tramite piattaforme digitali.

Le relazioni sindacali si fondano sui principi di:

- collaborazione;



- trasparenza;
- confronto permanente tra imprese e rappresentanze dei lavoratori.

Art. 64 – Diritto di associazione sindacale

Ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale è garantito il diritto di associarsi liberamente alle organizzazioni sindacali.

L'esercizio del diritto di associazione non può comportare discriminazioni nell'assegnazione delle prestazioni, penalizzazioni nei sistemi di ranking o limitazioni nell'accesso alla piattaforma.

Art. 65 – Deleghe sindacali

Il rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale può conferire delega sindacale per la trattenuta della quota associativa.

La trattenuta della quota associativa avviene con modalità trasparenti e tracciabili.

Art. 66 – Assemblee dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto possono promuovere assemblee dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale.

Le assemblee possono svolgersi in presenza o mediante strumenti digitali o piattaforme online.

Le piattaforme facilitano la diffusione delle informazioni relative alle assemblee tramite i propri sistemi di comunicazione.

Art. 67 – Bacheca digitale sindacale

Le piattaforme mettono a disposizione uno spazio informativo digitale destinato alle comunicazioni delle organizzazioni sindacali.

La bacheca digitale consente la diffusione di comunicazioni sindacali, informazioni sui diritti dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale, convocazioni di assemblee.

Art. 68 – Rappresentanza dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale

I rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale possono eleggere propri rappresentanti per il confronto con le piattaforme e le organizzazioni sindacali.

I rappresentanti dei rider svolgono funzioni di raccolta delle segnalazioni dei lavoratori, promozione del dialogo tra rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale e imprese.

Art. 69 – Consulta Nazionale dei Rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale

È istituita la Consulta Nazionale dei Rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle imprese firmatarie del presente contratto.

La Consulta svolge funzioni di:

- monitoraggio dell'andamento del settore;
- analisi delle condizioni di lavoro dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale;
- promozione di iniziative per il miglioramento del servizio.

Art. 70 – Commissione Paritetica Nazionale

Le Parti istituiscono una Commissione Paritetica Nazionale, composta in modo paritario da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali.



La Commissione svolge i seguenti compiti:

- interpretazione autentica del contratto;
- monitoraggio della sua applicazione;
- analisi delle problematiche del settore;
- proposta di eventuali aggiornamenti normativi.

Art. 71 – Compiti della Commissione Paritetica

La Commissione Paritetica Nazionale ha inoltre il compito di:

- monitorare l'andamento del mercato del food delivery;
- verificare l'applicazione dei compensi minimi;
- analizzare i sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme;
- promuovere iniziative di formazione e sicurezza.

Art. 72 – Risoluzione delle controversie

Le controversie relative all'applicazione del presente contratto possono essere sottoposte preliminarmente alla Commissione Paritetica Nazionale.

La Commissione promuove tentativi di conciliazione tra le parti al fine di prevenire il contenzioso giudiziario.

TITOLO VII - BILATERALITÀ, WELFARE E FORMAZIONE

Art. 73 – Sistema della bilateralità

Le Parti riconoscono nella bilateralità uno strumento essenziale per favorire lo sviluppo del settore delle consegne tramite piattaforme digitali e per garantire servizi di welfare e assistenza ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale.

A tal fine il presente contratto individua nel sistema di bilateralità lo strumento privilegiato per:

- migliorare le condizioni di lavoro dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale;
- promuovere servizi di assistenza e tutela sociale;
- sostenere la competitività delle imprese del settore;
- favorire lo sviluppo professionale dei lavoratori.

Art. 74 – Ente Bilaterale E.Na.Bi.T.

Per l'attuazione delle attività previste dal presente contratto le Parti individuano quale organismo bilaterale di riferimento E.Na.Bi.T. – Ente Nazionale Bilaterale Trasporti, costituito in forma paritetica tra Co.N.A.P.I. Nazionale e Confintesa.

La contribuzione a carico del datore di lavoro per il finanziamento dell'ente bilaterale è fissata in € 12,00 mensili per ciascun lavoratore.

In caso di omissione del versamento della contribuzione all'ente bilaterale, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (EDR) di importo pari alla contribuzione omessa, non assorbibile e non compensabile.

E.Na.Bi.T. opera come organismo di supporto alle imprese e ai lavoratori che applicano il presente contratto.

L'ente svolge le proprie attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell'Ente Bilaterale.

Art. 75 – Compiti di E.Na.Bi.T.

E.Na.Bi.T. svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- promozione e gestione delle attività di bilateralità;
- erogazione di servizi di assistenza ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale e alle imprese;
- promozione della formazione professionale;
- gestione di strumenti di welfare contrattuale;
- raccolta di dati statistici e monitoraggio del settore.

Possono beneficiare delle attività dell'Ente Bilaterale le imprese che applicano il presente contratto e i rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale operanti per le stesse.

Art. 76 – Strutture territoriali dell'ente bilaterale

Per lo svolgimento delle proprie attività E.Na.Bi.T. può avvalersi delle strutture territoriali delle organizzazioni costituenti e istituire sedi periferiche sul territorio nazionale.

Le strutture territoriali operano secondo le modalità stabilite dagli organi dell'Ente Bilaterale.

Art. 77 – Assistenza sanitaria integrativa SMS Seraphis

Le Parti individuano nella SMS Seraphis – Società di Mutuo Soccorso lo strumento di riferimento per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.

La SMS Seraphis è una società mutualistica iscritta all'Anagrafe Nazionale dei Fondi Sanitari e operante nell'ambito dell'assistenza sanitaria integrativa.

Attraverso SMS Seraphis i rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale possono beneficiare di prestazioni quali rimborsi per visite specialistiche, prestazioni sanitarie integrative, servizi di prevenzione e assistenza sanitaria.

Art. 78 – Finanziamento dell'assistenza sanitaria

Le imprese che applicano il presente contratto aderiscono al sistema di assistenza sanitaria integrativa mediante il versamento di una contribuzione pari a € 25,00 mensili per ciascun lavoratore a carico del datore di lavoro per l'adesione alla SMS Seraphis.

L'adesione al fondo sanitario comporta l'iscrizione dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale al sistema di assistenza sanitaria integrativa convenzionato con E.Na.Bi.T.

In caso di omissione del versamento della contribuzione per l'assistenza sanitaria integrativa, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (EDR) di importo pari alla contribuzione omessa, non assorbibile e non compensabile.

Art. 79 – Formazione professionale

E.Na.Bi.T. promuove attività di formazione professionale rivolte ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale operanti nel settore delle consegne tramite piattaforme digitali.

Le attività formative possono riguardare:

- sicurezza stradale;



- logistica urbana;
- utilizzo delle piattaforme digitali;
- competenze professionali e digitali.

Art. 80 – Formazione continua

Le imprese favoriscono la partecipazione dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale a programmi di formazione continua finalizzati al miglioramento della qualità del servizio, della sicurezza delle prestazioni, delle competenze professionali.

La formazione può essere svolta anche tramite strumenti digitali e piattaforme di e-learning.

Art. 81 – Servizi di assistenza ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale

E.Na.Bi.T. promuove servizi di assistenza destinati ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale tra cui:

- assistenza informativa sui diritti del lavoro;
- servizi di orientamento professionale;
- supporto amministrativo e fiscale.

Art. 82 – Convenzioni e servizi per i mezzi di lavoro

E.Na.Bi.T. può stipulare convenzioni con imprese e fornitori per consentire ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale di acquistare a condizioni agevolate:

- biciclette e biciclette elettriche;
- ciclomotori e motocicli;
- dispositivi di sicurezza;
- attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività.

TITOLO VIII - NORME FINALI E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 83 – Decorrenza e durata del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dalla 01 gennaio 2026 ed ha durata triennale sia per la parte normativa che per quella economica.

Il contratto resterà in vigore fino alla sottoscrizione del successivo accordo di rinnovo.

Art. 84 – Rinnovo del contratto

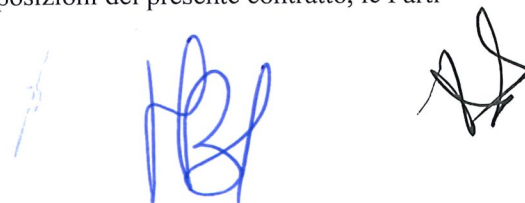
La richiesta di rinnovo del presente contratto deve essere presentata da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Durante i sei mesi precedenti la scadenza e per il mese successivo alla stessa le Parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo del contratto.

Art. 85 – Clausola di salvaguardia

Le disposizioni del presente contratto devono essere interpretate in conformità alla normativa nazionale vigente, alla normativa europea in materia di lavoro su piattaforma digitale e ai principi dell'articolo 36 della Costituzione.

Qualora intervengano modifiche legislative incompatibili con le disposizioni del presente contratto, le Parti si incontreranno per procedere agli adeguamenti necessari.



Art. 86 – Clausola di miglior favore

Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore già applicate ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale dalle imprese.

Le disposizioni del presente contratto rappresentano il livello minimo di tutela.

Art. 87 – Norme transitorie

Le imprese che applicano il presente contratto adeguano i propri sistemi organizzativi e contrattuali entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL.

Durante il periodo di adeguamento le Parti promuovono iniziative informative rivolte ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale e alle imprese.

Art. 88 – Monitoraggio del settore

Le Parti istituiscono un Osservatorio Nazionale sul Lavoro tramite Piattaforma Digitale.

L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'evoluzione del settore, analizzare le condizioni di lavoro dei rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale e proporre aggiornamenti del contratto.

Art. 89 – Deposito del contratto

Il presente contratto sarà depositato presso:

- il CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 90 – Commissione di interpretazione

Le Parti affidano alla Commissione Paritetica Nazionale il compito di fornire interpretazioni autentiche delle disposizioni del presente contratto.

Le interpretazioni rese dalla Commissione costituiscono parte integrante del contratto.

Art. 91 – Clausola di adesione

Il presente contratto può essere applicato da tutte le imprese operanti nel settore delle consegne tramite piattaforme digitali che ne condividano i principi e le disposizioni.

Art. 92 – Pubblicazione e diffusione

Le Parti promuovono la diffusione del presente contratto attraverso i propri siti istituzionali, le strutture territoriali e gli strumenti digitali di informazione.

TITOLO IX - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 93 – Sistema di classificazione

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati in livelli professionali in relazione alle mansioni svolte, al grado di autonomia operativa, all'esperienza professionale e alle responsabilità connesse all'attività.

La classificazione ha lo scopo di individuare i diversi livelli di professionalità presenti nel settore delle consegne tramite piattaforme digitali e della logistica urbana dell'ultimo miglio.

I lavoratori sono inquadrati nei seguenti livelli:

- Livello 1 – Rider Junior
- Livello 2 – Rider



- Livello 3 – Rider Senior
- Livello 4 – Coordinatore delle consegne

LIVELLO 1 - Rider Junior

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività di consegna tramite piattaforma digitale con limitata esperienza professionale.

Le attività comprendono:

- ritiro e consegna di beni o prodotti;
- utilizzo dell'applicazione digitale della piattaforma;
- rispetto delle procedure operative stabilite.

Il livello Rider Junior riguarda generalmente i lavoratori nei primi **sei mesi di attività**.

LIVELLO 2 - Rider

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono in modo autonomo e continuativo attività di consegna tramite piattaforma digitale.

Le mansioni comprendono:

- gestione autonoma delle consegne assegnate;
- utilizzo dei sistemi informatici della piattaforma;
- interazione con clienti ed esercenti.

Questo livello rappresenta il livello ordinario della professione di rider.

LIVELLO 3 - Rider Senior

Appartengono a questo livello i lavoratori con significativa esperienza professionale che svolgono attività di consegna con elevato grado di autonomia operativa.

Le mansioni possono comprendere:

- gestione di consegne complesse;
- supporto operativo ad altri rider;
- collaborazione con la piattaforma nella gestione delle attività sul territorio.

LIVELLO 4 - Coordinatore delle consegne

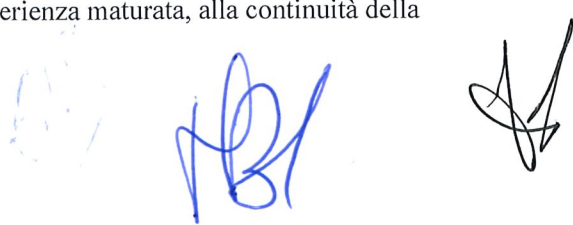
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di coordinamento operativo delle attività di consegna.

Le mansioni comprendono:

- coordinamento dei rider operanti in una determinata area;
- supporto organizzativo alla piattaforma;
- gestione delle comunicazioni operative con i rider.

Art. 94 – Progressione professionale

I rider possono accedere ai livelli superiori in relazione all'esperienza maturata, alla continuità della prestazione, alla qualità del servizio svolto.



Le modalità di progressione professionale possono essere definite anche mediante accordi aziendali.

Art. 95 – Polivalenza delle mansioni

Tenuto conto delle caratteristiche del lavoro tramite piattaforma digitale, i rider possono essere adibiti a mansioni appartenenti al medesimo livello professionale.

TITOLO X - STRUTTURA ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 96 – Struttura della retribuzione

La retribuzione dei lavoratori disciplinati dal presente contratto può essere determinata mediante:

- compenso per singola consegna;
- integrazione fino al minimo orario garantito;
- eventuali maggiorazioni per condizioni particolari.

Il sistema di remunerazione deve in ogni caso garantire il rispetto del minimo orario previsto dal presente contratto.

Art. 97 – Maggiorazioni e indennità

Ai lavoratori possono essere riconosciute maggiorazioni rispetto al compenso base nei seguenti casi:

- prestazioni notturne;
- prestazioni festive;
- condizioni meteorologiche particolarmente avverse;
- utilizzo di mezzi propri per lo svolgimento dell'attività.

Le maggiorazioni sono calcolate in percentuale sul compenso base per consegna.

Art. 98 – Compenso per distanza della consegna

Per le consegne che superano la distanza di 2 chilometri, è riconosciuta una maggiorazione pari a € 0,50 per ogni chilometro aggiuntivo.

Il calcolo della distanza è effettuato mediante il sistema informatico della piattaforma.

Art. 99 – Minimo orario di garanzia

Al fine di garantire un livello minimo di retribuzione conforme ai principi costituzionali, è previsto un minimo orario garantito.

Il minimo orario è fissato in € 11,00 lordi per ora di attività.

Qualora i compensi maturati per consegna risultino inferiori al minimo orario, la piattaforma integra la differenza.

Art. 100 – Indennità per condizioni particolari

Ai rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale spettano le seguenti indennità.

Indennità meteo

In caso di condizioni meteorologiche avverse è riconosciuta una maggiorazione del 10% sul compenso per consegna.



Indennità notturna

Per le consegne effettuate nella fascia notturna (22:00 – 06:00) è riconosciuta una maggiorazione del 15% sul compenso per consegna.

Indennità festiva

Per le consegne effettuate nei giorni festivi è riconosciuta una maggiorazione del 20% sul compenso per consegna.

Art. 101 – Indennità per utilizzo del mezzo proprio

Al rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale che utilizza mezzi propri per lo svolgimento dell'attività è riconosciuta un'indennità per l'utilizzo del mezzo pari a € 0,20 per consegna.

Art. 102 – Premi di qualità del servizio

Le piattaforme possono introdurre sistemi di premialità collegati a puntualità delle consegne, qualità del servizio e continuità della prestazione.

Tali premi non possono sostituire i compensi minimi previsti dal presente contratto.

Art. 103 – Trasparenza degli algoritmi di remunerazione

Le piattaforme garantiscono trasparenza nei sistemi algoritmici utilizzati per la determinazione dei compensi.

I rider o lavoratori della consegna tramite piattaforma digitale devono poter conoscere:

- i criteri di assegnazione delle consegne;
- i parametri utilizzati per il calcolo del compenso.

Art. 104 – Aggiornamento delle tabelle economiche

Le tabelle economiche del presente contratto sono aggiornate in sede di rinnovo contrattuale.

Le Parti possono inoltre adeguare i compensi in relazione:

- all'andamento del costo della vita;
- all'evoluzione del settore;
- alle condizioni del mercato del lavoro.



TABELLA ECONOMICA NAZIONALE RIDER O LAVORATORI DELLA CONSEGNA TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE

Voce retributiva	Importo
Compenso minimo per consegna (Lv.1 Junior)	€ 3,50
Compenso minimo per consegna (Lv.2 Rider)	€ 3,80
Compenso minimo per consegna (Lv.3 Senior)	€ 4,20
Compenso minimo per consegna (Lv.4 Coord.)	€ 4,50
Maggiorazione per km oltre 2 km	€ 0,50/km
Minimo orario garantito (Lv.1 Junior)	€ 11,00
Minimo orario garantito (Lv.2 Rider)	€ 11,50
Minimo orario garantito (Lv.3 Senior)	€ 12,00
Minimo orario garantito (Lv.4 Coordinatore)	€ 13,00
Indennità meteo	+10%
Indennità notturna	+15%
Indennità festiva	+20%
Indennità mezzo proprio	€ 0,20 consegna
Contribuzione bilateralità E.Na.Bi.T.	€ 12,00/mese
Contribuzione assistenza sanitaria Seraphis	€ 25,00/mese

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Co.N.A.P.I.



Per CONFINTESA

[Handwritten signature in black ink]



[Handwritten signature in blue ink]

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

lavoratori delle piattaforme digitali di consegna e della logistica urbana dell'ultimo miglio

1 – Contesto e finalità del contratto

Il settore delle consegne tramite piattaforme digitali rappresenta una delle trasformazioni più significative intervenute negli ultimi anni nell'organizzazione del lavoro e nella distribuzione urbana dei beni.

L'uso di applicazioni digitali, sistemi algoritmici di gestione delle prestazioni e modelli organizzativi flessibili ha determinato la nascita di nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, che non risultano pienamente riconducibili agli schemi tradizionali della contrattazione collettiva.

La rapida espansione del settore ha generato un intenso dibattito pubblico e giuridico riguardante:

- la qualificazione dei rapporti di lavoro tramite piattaforma;
- i livelli di tutela economica dei lavoratori;
- la trasparenza dei sistemi algoritmici;
- il rischio di fenomeni di lavoro irregolare o sfruttamento.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nasce con l'obiettivo di fornire un quadro regolatorio chiaro e organico per il settore delle consegne tramite piattaforme digitali, promuovendo un equilibrio tra innovazione tecnologica, tutela dei lavoratori e sostenibilità economica delle imprese.

2 – Neutralità rispetto alla qualificazione del rapporto di lavoro

Uno dei principali elementi di innovazione del presente contratto consiste nella sua impostazione neutrale rispetto alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.

Il CCNL non assume una qualificazione predeterminata del rapporto, che potrà essere subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata in base alla normativa vigente e alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.

Questa scelta risponde alla necessità di mantenere piena coerenza con l'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale in materia di lavoro tramite piattaforme digitali.

Il contratto si limita pertanto a disciplinare le condizioni economiche e normative applicabili ai lavoratori operanti nel settore delle consegne tramite piattaforme digitali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto.

In tal modo il CCNL si configura come uno strumento di regolazione settoriale compatibile con le diverse possibili configurazioni giuridiche del rapporto di lavoro.

3 – Garanzie economiche e principio di dignità del lavoro

Il contratto è stato elaborato nel rispetto del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente previsto dall'articolo 36 della Costituzione.

A tal fine è stato introdotto un sistema di remunerazione fondato su tre elementi principali:

- compenso minimo per consegna;
- integrazione fino a un minimo orario garantito;
- maggiorazioni per condizioni particolari di lavoro.



La previsione di un minimo orario garantito rappresenta un elemento centrale del sistema contrattuale e consente di assicurare un livello minimo di tutela economica anche nei periodi di minore domanda di consegne.

Il sistema di remunerazione previsto dal contratto è stato progettato tenendo conto delle caratteristiche organizzative del lavoro tramite piattaforma digitale, che si differenzia significativamente dalle modalità operative dei settori tradizionali della logistica e del trasporto.

I compensi minimi previsti dal presente contratto costituiscono la base retributiva diretta spettante al lavoratore. Qualora il rapporto di lavoro sia qualificato come subordinato ai sensi della normativa vigente, ai predetti minimi si aggiungono le componenti retributive e contributive previste dalla legge, ivi compresi il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e ogni ulteriore istituto economico previsto dalla normativa applicabile.

4 – Specificità del lavoro tramite piattaforma digitale

Le Parti riconoscono che l'attività di consegna tramite piattaforme digitali presenta caratteristiche organizzative e operative differenti rispetto ai modelli tradizionali dei settori della logistica e del trasporto.

In particolare, il lavoro tramite piattaforma digitale è caratterizzato da:

- gestione digitale e on-demand delle prestazioni;
- possibilità di accesso discontinuo alle sessioni di attività;
- utilizzo prevalente di mezzi propri da parte dei lavoratori;
- organizzazione flessibile delle prestazioni attraverso sistemi algoritmici di assegnazione delle consegne.

Tali elementi determinano una configurazione organizzativa distinta rispetto ai modelli tipici del lavoro subordinato nei settori della logistica e del trasporto merci.

Il sistema economico previsto dal presente contratto è pertanto definito tenendo conto delle specificità organizzative del lavoro tramite piattaforma digitale, fermo restando il rispetto dei livelli minimi di tutela economica previsti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza in materia di retribuzione proporzionata e sufficiente.

Le Parti riconoscono tuttavia che le tutele economiche previste dal presente contratto devono in ogni caso garantire il rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.

5 – Trasparenza e controllo dei sistemi algoritmici

Il contratto affronta in modo esplicito il tema della gestione algoritmica delle prestazioni, che rappresenta uno degli elementi più caratteristici del lavoro tramite piattaforma digitale.

Sono previste specifiche disposizioni finalizzate a garantire:

- trasparenza dei criteri generali utilizzati per l'assegnazione delle consegne;
- accesso dei lavoratori alle informazioni relative alle proprie prestazioni;
- monitoraggio dei sistemi algoritmici da parte della Commissione Paritetica Nazionale.

Queste disposizioni sono finalizzate a garantire che l'utilizzo degli strumenti tecnologici avvenga nel rispetto dei principi di equità, non discriminazione e correttezza nei rapporti tra piattaforme e lavoratori.

6 – Tracciabilità delle prestazioni e contrasto allo sfruttamento del lavoro

Un elemento centrale del contratto è rappresentato dall'introduzione di un sistema di tracciabilità digitale delle prestazioni lavorative.

Le prestazioni effettuate tramite piattaforma digitale sono registrate mediante sistemi informatici che consentono di identificare:

- il lavoratore che ha svolto la prestazione;
- il momento di accettazione della consegna;
- il luogo di ritiro e consegna;
- il compenso riconosciuto.

La tracciabilità delle prestazioni costituisce uno strumento fondamentale per garantire trasparenza nei rapporti di lavoro e per prevenire fenomeni di sfruttamento del lavoro o intermediazione illecita.

Il contratto introduce inoltre specifiche disposizioni volte a prevenire la cessione degli account digitali e a garantire l'identificazione dei lavoratori che operano sulle piattaforme.

7 – Sicurezza e tutela della persona

Il contratto dedica particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività di consegna urbana.

Sono previste disposizioni riguardanti:

- informazione sui rischi connessi alla circolazione stradale;
- fornitura di dispositivi di protezione individuale;
- formazione in materia di sicurezza;
- coperture assicurative contro infortuni e responsabilità civile.

Tali misure sono finalizzate a ridurre i rischi connessi allo svolgimento dell'attività e a garantire adeguati livelli di tutela per i lavoratori.

8 – Regolarità del lavoro e contrasto al caporalato digitale

Il contratto introduce una serie di strumenti finalizzati a contrastare fenomeni di lavoro irregolare e intermediazione illecita.

Tra questi si segnalano:

- sistemi di identificazione dei lavoratori che operano tramite piattaforma digitale;
- divieto di cessione degli account personali;
- tracciabilità digitale delle prestazioni;
- collaborazione con le autorità competenti.

Queste disposizioni mirano a prevenire forme di sfruttamento del lavoro che potrebbero emergere in contesti caratterizzati da elevata flessibilità organizzativa.

9 – Bilateralità e welfare contrattuale

Il contratto valorizza il ruolo della bilateralità attraverso l'Ente Nazionale Bilaterale Trasporti E.Na.Bi.T., costituito in forma paritetica tra Co.N.A.P.I. Nazionale e Confintesa, individuato come organismo di riferimento per lo sviluppo di servizi di assistenza e formazione nel settore.

La contribuzione a carico del datore di lavoro per il finanziamento dell'ente bilaterale è fissata in € 12,00 mensili per ciascun lavoratore. La contribuzione per l'assistenza sanitaria integrativa tramite SMS Seraphis è



fissata in € 25,00 mensili per ciascun lavoratore a carico del datore di lavoro. In caso di omissione dei versamenti è previsto un elemento distinto della retribuzione (EDR) non assorbibile.

Attraverso E.Na.Bi.T. vengono promossi:

- programmi di formazione professionale;
- servizi di assistenza ai lavoratori;
- iniziative di monitoraggio del settore.

Il contratto prevede inoltre la possibilità di accesso a forme di assistenza sanitaria integrativa tramite la Società di Mutuo Soccorso Seraphis.

10 – Un modello regolatorio per l'economia digitale

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta un tentativo di costruire un modello regolatorio innovativo per un settore caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche e organizzative.

Attraverso l'introduzione di strumenti di tutela economica, trasparenza algoritmica, tracciabilità delle prestazioni e sistemi di bilateralità, il contratto mira a favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del settore delle consegne tramite piattaforme digitali.

Il presente CCNL è stipulato da Confintesa, confederazione sindacale autonoma presente nel CNEL e firmataria del CCNL Funzioni Centrali nel pubblico impiego, e da Co.N.A.P.I. Nazionale, confederazione datoriale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale ente maggiormente rappresentativo. Il contratto costituisce il primo CCNL settoriale specifico per il lavoro tramite piattaforme digitali di consegna e della logistica urbana dell'ultimo miglio e rappresenta lo strumento contrattuale di riferimento per la definizione del trattamento economico nel settore, in coerenza con i principi di cui all'art. 7 del DL 30 aprile 2026, n. 62 in materia di salario giusto.

Il CCNL si propone pertanto come uno strumento di regolazione moderno e coerente con le trasformazioni del lavoro nell'economia digitale e con il quadro normativo introdotto dal DL 30 aprile 2026, n. 62 e dalla Direttiva UE 2024/2831.

